

Circolare n°: 31/2022

Oggetto: *Le novità del Decreto “Aiuti quater”*

Sommario: È stato pubblicato nella G.U. n. 270 del 18.11.2022 il Decreto Aiuti Quater (DL del 18.11.2022 n. 147), recante nuove misure economiche a favore di imprese e famiglie per contrastare la crisi energetica.

Contenuto: _____

Il provvedimento introduce un nuovo pacchetto di misure a sostegno di famiglie e imprese, nonché “riscrive” parzialmente le disposizioni relative al Superbonus 110%. Nel dettaglio le principali misure riguardano:

- La proroga al mese di dicembre 2022 dei crediti d'imposta per l'energia elettrica e il gas;
- La possibilità di rateizzazione delle bollette energetiche fino ad un massimo di 36 rate mensili;
- L'incremento da 600 a 3.000 euro della soglia di esenzione per i fringe benefit;
- La rimodulazione delle aliquote di detrazione del superbonus 110%;
- La proroga del taglio delle accise.

Con la presente circolare evidenziamo sommariamente le principali misure introdotte dai provvedimenti in oggetto.

Indice: _____

P.1 ————— MISURE PER LE IMPRESE

P.2 ————— MISURE PER LE PERSONE FISICHE

MISURE PER LE IMPRESE:

CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA E GAS

Viene riconosciuto anche per il **mese di dicembre 2022** il credito d'imposta gas ed energia elettrica nelle seguenti misure:

1. IMPRESE ENERGIVORE: 40% per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre, novembre e **dicembre 2022**;
2. IMPRESE GASIVORE: 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas naturale, consumato nei mesi di ottobre, novembre e **dicembre 2022**;
3. IMPRESE DIVERSE DA ENERGIVORE (contatori potenza disponibile superiore a 4,5kw): 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre, novembre e **dicembre 2022**;
4. IMPRESE DIVERSE DA GASIVORE: 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre, novembre e **dicembre 2022** per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Tali crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione **entro il 30 giugno 2023**.

Il credito d'imposta in esame è:

- cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto;
- cedibile, solo per intero, dall'impresa beneficiaria ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo ex art. 106, D.L. n. 385/1993 o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Il decreto inoltre prevede la proroga **al 30 giugno 2023** del termine inizialmente previsto al 31 marzo 2023 per l'utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, relativi al terzo trimestre 2022.

Riproduzione vietata

Resta invece fermo al 31 dicembre 2022 il termine per l'utilizzo in compensazione dei crediti energia e gas relativi al primo e secondo trimestre 2022.

Si ricorda che entro **il 16 febbraio 2023** i beneficiari del credito, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione¹ sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

RATEIZZAZIONE BOLLETTE

Le imprese residenti in Italia possono richiedere la rateizzazione, **in un minimo di 12 ed un massimo di 36 rate mensili**, degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

Per accedere alla rateizzazione occorre presentare apposita richiesta ai fornitori secondo le modalità che saranno definite con un decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Alla rateazione non potrà essere applicato un tasso di interesse superiore al saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata. La rateizzazione decadrà in caso di inadempimento di due rate anche non consecutive.

Al fine di assicurare la più ampia applicazione della misura, SACE S.p.A., è autorizzata a concedere, in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni, una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia.

BONUS AUTOTRASPORTATORI

Viene disposto che i contributi previsti dal decreto Aiuti ter (art. 14 D.L. n. 144/2022) destinati al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci, siano erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia

¹ Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno poi definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Riproduzione vietata

esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:

1. persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
2. persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
3. imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

PROROGA TAGLIO ACCISE

Dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022 le aliquote di accisa sono ridefinite nelle seguenti misure: la benzina scende a 478,40 euro per mille litri, gli oli da gas o gasolio usato come carburante a 367,40 euro per mille litri, il gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti a 182,61 euro per mille chilogrammi, il gas naturale usato per autotrazione a zero euro per metro cubo, l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione al 5%.

In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, non si applica per il periodo dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

CREDITO D'IMPOSTA REGISTRATORI TELEMATICI

Ai commercianti obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi è riconosciuto un credito d'imposta, da usare in compensazione, pari al 100% della spesa sostenuta fino a 50 euro per ogni registratore telematico acquistato.

Il credito è utilizzabile a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all'adeguamento del registratore.

MISURE PER LE PERSONE FISICHE:

FRINGE BENEFIT

Con riferimento all'incremento della soglia per l'esenzione dei fringe benefit si rinvia alla nostra n. 16/2022.

Riproduzione vietata

SUPERBONUS 110%

Viene parzialmente rivista la disciplina del Superbonus. Le novità più rilevanti riguardano:

- la revisione della percentuale di detrazione per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche e dalle ONLUS, APS e OdV, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, **sulle singole unità immobiliari** all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione secondo le seguenti misure:
 - 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
 - 90% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023;
 - 70% per quelle sostenute nell'anno 2024 e 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.
- La proroga **dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023** del termine ultimo per completare i lavori relativi agli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati; per i lavori su unità unifamiliari, ai fini della detrazione occorre essere proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento;
- per gli interventi avviati a partire **dal 1° gennaio 2023** su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, non superiore a 15.000 euro²;

² Per il calcolo di tale reddito di riferimento occorre sommare i redditi complessivi, dell'anno precedente quello in cui si sostiene la spesa, del richiedente e, se presenti nel nucleo familiare, del coniuge (o convivente o unito civilmente) e dei familiari fiscalmente a carico. L'importo così ottenuto va diviso per un coefficiente che è pari a 1 se c'è solo il richiedente. Se c'è anche il coniuge/convivente/unito civilmente, al coefficiente
Riproduzione vietata

- per tutti i lavori in corso e per chi è in possesso di Cila alla data **del 25 novembre 2022** (in caso di interventi su edifici condominiali, la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori deve essere adottata in data antecedente al 25 novembre 2022) continuerà a valere lo sconto massimo del 110%. Il medesimo beneficio vale anche per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo;
- viene confermata la detrazione al 110% per la ricostruzione delle abitazioni che ricadono all'interno del cratere sismico, nonché per gli interventi realizzati dalle ONLUS sulle strutture sociosanitarie, fino al 2025;
- per gli interventi rientranti nel Superbonus, i crediti d'imposta corrispondenti alla cessione del credito o allo sconto in fattura relativi a comunicazioni inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione (4 o 5 anni), previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Di seguito si sintetizzano le modifiche alle aliquote:

Finestra temporale	SITUAZIONE ANTE DL AIUTI QUATER*	SITUAZIONE POST DL AIUTI QUATER*
Spese fino al 31.12.2022	110%	110%
2023	110%	90%
2024	70%	70%
2025	65%	65%

*Restano immutate le scadenze per interventi con CILA presentata entro il 25.11.2022, oppure deliberati dal condominio con delibera adottata entro il 24.11.2022, oppure con istanza acquisizione titolo abilitativo per demolizione e ricostruzione presentata entro il 25.11.2022.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello STP SRL

Dr. Fabio Pavan

si aggiunge 1; se c'è un familiare a carico si aggiunge 0,5; con due familiari si aggiunge 1; con tre o più familiari si aggiunge 2.

Riproduzione vietata